



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Gianfranco Pellizzoni *Presidente rel.;*

dott. Francesco Venier *Giudice ;*

dott. Andrea Zuliani *Giudice ;*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2060/05 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 5.04.05, cron. n° 5773 uff. giud. U.N.E.P. di Udine,

da

- **A** con il proc. e dom. l'avv., per procure speciali a margine dell'atto di citazione,

attrice;

contro

- “ **B SPA** con l'avv., per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

convenuta

e con l'intervento di

Avv. C in proprio

avente ad **oggetto**: responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

Causa iscritta a ruolo il 14.04.2005 e discussa all'udienza collegiale del 16.05.08.

Relatore: il Presidente Pellizzoni.

CONCLUSIONI:

- **Per le parti attrici:** "Nel merito: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di deposito e gestione e comunque delle singole operazioni di acquisto per cui è lite e comunque l'illegittimità e la responsabilità della condotta della convenuta in relazione agli obblighi su di lei gravanti in relazione alle norme imperative e condannarsi la stessa alla restituzione di tutte le somme versate dagli attori pari € 18.000,00 oltre agli accessori e al risarcimento dei danni subiti , da quantificarsi in € 3.000,00 pari all'importo che le parti attrici avrebbero percepito, quale frutto dell'investimento in prodotti finanziari compatibili con il loro profilo di rischio;
- spese di causa rifuse.
- *Condannare in subordine la convenuta al risarcimento dei danni come sopra quantificati per la responsabilità ex artt. 2043 e 1337 c. c. ovvero dichiarare risolto il contratto e condannare la convenuta alla restituzione dell'importo versato e al risarcimento*

dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria; spese rifuse;

In via istruttoria: (*omissis*). .”

- **per parte convenuta:** “respinga l’Ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte siccome infondate.
- Spese rifuse. In via istruttoria: (*omissis*).”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

A, premesso che intratteneva da anni un rapporto di conto corrente con la Banca B, ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il predetto istituto bancario esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 31.01.2001, su consiglio di un funzionario della convenuta, cui si erano rivolti per effettuare un investimento sicuro e privo di rischi dei propri risparmi, quale pensionata ex insegnante, priva di esperienza in materi di investimenti in strumenti finanziari, la somma di € 18.000,00 (valore nominale) di obbligazioni dell’Argentina 9, conservate nel dossier titoli n. x, precedentemente aperto presso la stessa filiale della banca e che tali investimenti erano pari a oltre il 50% del patrimonio mobiliare investito; b) di avere precisato di essere del tutto inesperti di investimenti finanziari e di volere effettuare un investimento senza rischi avendo una propensione al rischio bassa e che il funzionario l’aveva rassicurati circa la convenienza e la tranquillità dell’investimento e la solvibilità dello stato argentino; c) di avere sottoscritto una serie di moduli di cui non ricordavano il contenuto e di

cui non era stata loro rilasciata copia, non sapendo quindi se avevano effettivamente o meno sottoscritto il prospetto obbligatorio individuale sul profilo di rischio e le caratteristiche soggettive del medesimo e comunque che nessuno aveva loro spiegato in termini semplici e comprensibili il significato della predetta documentazione; d) di non avere avuto più notizie sugli esiti degli investimenti effettuati fino a quando erano venuti a conoscenza delle difficoltà in cui si trovava lo stato argentino che aveva sospeso il rimborso delle obbligazioni; e) di avere avuto difficoltà ad ottenere ulteriori e più precise informazioni.

L'attrice hanno quindi concluso nei termini riportati in epigrafe, chiedendo l'accertamento della nullità, dell'invalidità o la risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto e della citata operazione di investimento e la condanna della banca al risarcimento dei danni, comprensivi di danno emergente e di lucro cessante e in subordine la condanna della banca per responsabilità precontrattuale ex artt. 2043 e 1337 cod. civ..

Instauratosi il contraddittorio, la banca convenuta ha resistito alla domanda, contestando le deduzioni di controparte e rilevando di avere scrupolosamente rispettato la normativa di legge e regolamentare sulla prestazione dei servizi di intermediazione finanziaria, informando i clienti, non nuovi ad operazioni di investimento in titoli obbligazionari simili, dei rischi connessi all'operazione, negando in tutti i casi la sussistenza dei prospettati danni e di aver acquistato i titoli in situazione di conflitto di interessi.

In corso di causa interveniva anche il contestatario del conto, figlio dell'attrice, avv. C aderendo alle conclusioni della medesima.

Scambiate ulteriori memorie tra le parti, proposto istanza di fissazione d'udienza di discussione, ammesse ed espletate le prove dedotte, all'udienza all'uopo fissata, il collegio si è riservato il deposito della sentenza ex art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità, ovvero la dichiarazione di risoluzione del contratto di investimento concluso presso la banca convenuta, in conseguenza dell'asserita violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme che disciplinano l'erogazione dei servizi di investimento finanziario o comunque la condanna della banca al risarcimento dei danni subito per il suo illegittimo comportamento.

Va in primo luogo osservato che, come emerge dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, gli attori avevano stipulato in data 5.02.1992, un contratto avente ad oggetto la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento, la trasmissione e la mediazione di ordini concernenti strumenti finanziari e l'apertura di deposito titoli e avevano anche sottoscritto, in data 22.08.2000 un modulo concernente le informazioni sull'esperienza in materi di investimenti finanziari, sugli obbiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, in cui si erano rifiutati di fornire le informazioni richieste dalla banca, nonché un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari,

dichiarando espressamente che una copia di tale documento era stata loro consegnata contestualmente alla sottoscrizione degli atti (v. docc. nn. 3 b e 4 di parte convenuta).

Successivamente in data 31.01.2001 l'attrice ha sottoscritto gli ordini d'acquisto delle obbligazioni argentine con scadenza nel luglio del 2004 per cui si controverte per l'importo complessivo di € 18.000,00 (v. doc. 5 della banca).

Non vi sono dubbi che fra le parti in causa sia intervenuto un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento come ampiamente documentato dai modelli contrattuali sottoscritti e depositati in giudizio da entrambe le parti.

Tale rapporto si è estrinsecato attraverso la stipula del contratto quadro iniziale (con cui la banca si era resa disponibile al servizio ed erano stati attivati i necessari supporti *logistici* consistenti nell'apertura di un conto deposito titoli) ed il successivo acquisto di titoli argentini.

Con riferimento al predetto rapporto intercorso l'attrice ha prospettato la violazione di norme da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'istituto di credito per inadempimento ed il risarcimento dei danni e in primo luogo la nullità o l'annullabilità dei contratti stipulati.

Al riguardo è opportuno premettere che sia il T.U.I.F. (v., in particolare, gli artt. 21 e 23), sia la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB (avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6, comma 2, dello medesimo T.U.I.F.) - che hanno chiaramente e dichiaratamente

lo scopo di favorire un accesso consapevole e responsabile ai servizi di investimento - gravano l'intermediario di generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché di specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero in qualche modo meglio assicurare l'adempimento di quei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza" deve essere rispettato tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto. Altrettanto dicasi degli specifici obblighi di carattere formale, alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto. In particolare, l'art. 23, comma 1, T.U.I.F. dispone che "I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo". Il comma 3 precisa poi che "la nullità può essere fatta valere solo dal cliente". Al di là di questa precisa disposizione concernente l'effetto della violazione dell'obbligo di redigere il contratto per iscritto (a dire il vero, *abbastanza precisa*, perché può sorgere il dubbio che anche la sola mancata consegna della copia costituisca inosservanza della "forma prescritta" e comporti, quindi, la nullità relativa del contratto; ma è da preferire la tesi negativa), la legge non dice quale sia, in generale, la conseguenza della violazione, da parte dell'intermediario, di uno o più degli altri doveri ed obblighi a lui imposti. Poiché si tratta di norme imperative poste

anche nell'interesse generale ("l'integrità dei mercati"), e poiché esse devono essere rispettate già al momento della stipulazione dei contratti, si è prospettata la possibilità che - anche in questo caso - la conseguenza dello loro violazione sia la nullità dei "contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento". È tuttavia da preferire la tesi secondo cui, laddove il legislatore non abbia previsto la conseguenza della nullità (relativa), la violazione degli obblighi e doveri di comportamento dell'intermediario non inficia la validità dei contratti, ma costituisce inadempimento delle obbligazioni che nascono dai contratti stessi, i cui effetti sono integrati ai sensi dell'art. 1374 c.c. Del resto, non avrebbe avuto senso, per il legislatore, comminare una nullità relativa specifica per l'inosservanza della forma scritta, se davvero ogni violazione di obblighi e doveri dell'intermediario al momento della stipula comportasse già di per sé la nullità (è da ritenere, assoluta, stante il carattere eccezionale della nullità relativa) dei contratti. Si deve quindi concludere che il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, abbia inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell'intermediario. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che l'art. 23, comma 6, T.U.I.F. presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno "agito con la specifica diligenza richiesta", il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all'inadempimento del contratto valido (art. 1218 c.c.) e non alla dichiarazione di nullità del contratto (cui

consegue soltanto l'obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo e, quindi, indebite, v. sul punto anche Cass. Sez. Un. 19.12.2007, n. 26725 secondo cui: “ *La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.)*

È dunque – alla luce di tali considerazioni - soltanto in termini di inadempimento e di responsabilità precontrattuale che deve essere valutata la fondatezza o meno delle domande dell'attrice e la risposta non può che essere positiva in base alle acquisizioni istruttorie.

Il primo motivo di doglianza riguarda – infatti - la mancata acquisizione delle necessarie informazioni sulla propensione al rischio

e comunque la mancata erogazioni di informazioni sufficientemente chiare sui rischi degli investimenti prescelti.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob, infatti *“gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”*.

La adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento e *“di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati”*; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre.

Va al riguardo rammentato che gli attori all'atto della stipulazione dei contratti, alla luce della documentazione dimessa dalla banca, non fornivano alcune delle notizie richieste, attinenti alla propensione al rischio, all'esperienza in materia di servizi di investimento e finalità degli investimenti, nonché quelle attinenti alla situazione finanziaria (v. doc n.3 di parte convenuta).

Il ctu - sotto tale profilo - ha riscontrato che gli attori, che intrattenevano da molti anni un rapporto di conto corrente con la convenuta e di gestione titoli (dal 1992) avevano sottoscritto un ordine di acquisto di obbligazioni argentine 8,5%, 99/04, meglio descritte in atti, in data 31.01.01 per € 18.000,00 al prezzo di € 19.014,01,

incassando anche delle cedole per € € 1.338,75 nel 2001, mentre nel dicembre dello stesso anno la Repubblica Argentina aveva sospeso il pagamento delle cedole e dichiarato il default.

Il ctu ha anche accertato che l'attrice aveva in precedenza effettuato altri investimenti in valori mobiliari, ma di titoli che godevano di un rating decisamente superiore alle obbligazioni argentine (Bayerische 97/07, Banca popolare di Bergamo 95/00, BPT poliennali, Bot, fondi a composizione obbligatoria Arca), rientranti nella categoria dei c. d. titoli " nvestment grade", mente la sua consistenza del patrimonio mobiliare ammontava a € 100.000,00 al momento dell'acquisto dei titoli sudamericani, andando ad incidere per una percentuale nettamente superiore al 10% (v. ctu pag. 6).

Va inoltre rammentato che successivamente il paese sudamericano nel 2005 aveva lanciato un'offerta di scambio dei suoi titoli cui gli attori non aveva aderito.

Per quanto riguarda le obbligazioni argentine risulta documentalmente provato che la A aveva sottoscritto, su richiesta della banca una clausola di salvaguardia, del tutto generica (... operazione non allineata alla linea di investimento concordata) ribadendo la propria volontà di procedere nell'acquisto, malgrado l'operazione non fosse adeguata (doc. 4, parte convenuta).

Era stata quindi la stessa banca a considerare sia per il profilo soggettivo del cliente, sia per il titolo suggerito, a considerare l'operazione non adeguata, anche se le concrete modalità con cui si era

svolto il rapporto evidenziano una assoluta carenza di informazione e di rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore.

La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non esaurisce infatti gli obblighi dell'intermediario, che deve fornire al cliente tutte le informazioni utili affinché egli possa operare consapevolmente le sue scelte. In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del regolamento Consob, tali informazioni devono riguardare la natura, i rischi e le implicazioni delle specifiche operazioni che gli vengono richieste.

L'obbligo informativo è particolarmente pregnante quando l'intermediario finanziario non si limita a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione ricevuto dal cliente, ma svolge, come nel caso di specie, attività di consulenza in suo favore, come risulta del tutto evidente dall'andamento dei rapporti e dai numerosi e ripetuti investimenti effettuati e dalle specifiche risultanze testimoniali.

Le prove testimoniali assunte hanno infatti confermato le deduzioni dell'attrice che la banca non si era limitata a eseguire l'ordine di negoziazione dei titoli impartite dal cliente, ma aveva svolto anche attività di consulenza, sottoponendole un ventaglio di proposte, su cui poi la stessa si era orientata ed anzi era stato proprio il funzionario dell'ufficio titoli, cui si era rivolta la cliente per rinnovare degli investimenti mobiliari scaduti, a suggerire alla A l'investimento in titoli argentini non a breve scadenza, (con incasso degli interessi), giudicati più rischiosi dei titoli italiani, ma comunque sicuri in quanto :”... trattandosi di stati sovrani, il debito era stato sempre onorato (v. teste

D).

In particolare è emerso che la A dopo aver chiesto la consulenza del D, che era il funzionario addetto all'ufficio titoli con cui aveva già in precedenza trattato, che si era spostato presso la sede centrale della banca, si era recata presso la sua filiale dove aveva parlato con in nuovo incaricato, sottoscrivendo il modulo di acquisto dei titoli già individuati con il D (v. teste E).

In tale occasione quest'ultimo funzionario si era limitato a prendere atto della richiesta della cliente, fidandosi di quanto dichiarato dalla stessa in relazione al precedente colloquio con il suo collega, facendole sottoscrivere il modulo sul quale era apparsa automaticamente a computer la dicitura di operazione non allineata all'investimento concordato, senza nulla spiegare alla A circa il significato di tale clausola, né circa le caratteristiche dei titoli e i rischi dell'investimento.

La "*consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari*" è un servizio accessorio ai servizi di investimento (art. 1 comma 6 lett. f del T.U.F.) ed ha una sua autonomia rispetto agli obblighi informativi che accompagnano, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. b del T.U.F., la prestazione di tutti i servizi resi dall'intermediario. Essa presuppone la richiesta o la accettazione da parte del cliente di una attività di illustrazione delle possibili tipologie di investimento o di chiarimento di specifici aspetti di tali tipologie, finalizzata a mettere in grado l'investitore di determinarsi tra una pluralità, più o meno ampia, di

opzioni o anche solo a renderlo edotto delle possibilità offerte dal mercato finanziario.

Gli obblighi informativi connessi ai singoli servizi di investimento (quale la negoziazione di titoli) o accessori, che trovano specifica disciplina nella norma dell'art. 28 del regolamento Consob, attengono invece alla natura, ai rischi ed alle implicazioni che caratterizzano quello specifico servizio, anche se è inevitabile che una compiuta illustrazione di tali caratteristiche richieda una comparazione con operazioni analoghe o aventi analogo oggetto.

In concreto, la distinzione tra le due tipologie di servizi dipende essenzialmente dalle richieste del cliente, il quale può presentarsi dall'intermediario senza avere deciso l'operazione da effettuare (come nel caso in esame), nel qual caso l'intermediario è tenuto a prestare una vera e propria attività di consulenza, che ben può rimanere fine a se stessa, se ad essa non segue alcun investimento, ovvero può essersi già determinato ad effettuare una certa operazione, nel qual caso l'intermediario è tenuto solamente ad informare il cliente delle caratteristiche di questa.

Il ctu ha osservato che - e le sue deduzioni appaiono pienamente condivisibili - l'acquisto dei titoli argentini rappresentava nel caso in esame un investimento non adeguato non solo per il profilo del cliente di bassa propensione al rischio (come implicitamente ammesso dalla stessa banca), ma anche per l'inadeguatezza dell'operazione sotto il profilo dimensionale e sotto il profilo oggettivo .

Le obbligazioni argentine prima dell'acquisto appartenevano infatti ai c. d. titoli " non investment grade" , a livello via via decrescente da BB a B- con un grado di rischio elevato, tenuto anche conto che i titoli non erano a breve scadenza, dato che scadevano nel 2004 e l'elevato rendimento (prevedendosi in Italia il periodo di scadenza massima, per essere considerati titoli a breve, di 18 mesi).

Alla stregua di tali considerazioni appare evidente come la banca fosse obbligata a segnalare l'inadeguatezza dell'investimento e a ottenere pertanto il consenso scritto dei clienti di procedere comunque nell'operazione (art. 29 regolamento Consob cit.), esplicitando in maniera chiara non solo l'inadeguatezza dell'investimento, ma illustrando anche le caratteristiche dei titoli consigliati, dato l'elevato grado di rischio connesso al loro acquisto.

Per contro la segnalazione formale di inadeguatezza dell'operazione fatta firmare alla A dalla banca appare generica e financo priva di significato, dato che la stessa non aveva concordato alcuna linea di investimento e il funzionario con cui aveva trattato l'acquisto nulla le aveva spiegato delle ragioni per cui le faceva sottoscrivere la sibillina clausola e pertanto la stessa non era conforme a quanto richiesto dalla disciplina Consob (art. 29 del cit. reg. 11522/98).

In conclusione l'obbligo sancito dall'art. 29 del cit. regolamento Consob non appare in alcun modo rispettato, sia per la carenza oggettiva della clausola fatta sottoscrivere, sia per il solo formale

rispetto del dettato normativo , in realtà clamorosamente eluso dai funzionari incaricati, come emerso dalle loro stesse testimonianze.

La banca deve pertanto rispondere dei danni da inadempimento precontrattuale provocati, non avendo informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli in questione, al rating della Repubblica Argentina e alla pur remota possibilità di mancato rimborso del capitale investito, evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali.

L'intermediario finanziario che sia venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte dalla legge, le informazioni sui rischi cui si esponeva con l'investimento mobiliare è infatti responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'investimento.

Infondate sono invece le doglianze circa la mancanza di informazioni successive circa l'andamento degli investimenti effettuati, perché le norme invocate dall'attrice (artt. 61 e 62 del regolamento CONSOB) pongono obblighi di comunicazioni successive a carico dell'intermediario soltanto con riferimento ad altri servizi finanziari e non al collocamento (di cui si occupano i commi 3 e 4 dell'art. 61, prevedendo che sia "la società di gestione collettiva del risparmio" - e, quindi, non l'intermediario - a trasmettere all'investitore la nota sull'operazione eseguita).

Non vi è infine alcuna prova che la banca abbia operato in conflitto di interessi in relazione alla negoziazione dei titoli in questione, in violazione dell'art.21, primo comma , lett.c) del T U F, in quanto

l'istituto ha dimostrato di non aver avuto i titoli in portafoglio, ma di averli acquistati sul mercato non regolamentato.

Deve però convenirsi con la affermazione dell'istituto di credito convenuto secondo cui non è sufficiente che la negoziazione dei titoli avvenga in contropartita diretta per porre l'intermediario finanziario in conflitto di interessi con il cliente.

Tale conflitto sussiste infatti solamente quando l'intermediario persegue interessi propri diversi ed ulteriori rispetto all'interesse del cliente, ovvero quando alla utilità conseguita dall'intermediario per sé o per un terzo corrisponde un danno per l'investitore. Ciò avviene, ad esempio, quando l'intermediario ha un interesse specifico ad immettere sul mercato i titoli acquistati dal cliente (come nel caso in cui esso, o una società collegata nell'ambito di un rapporto di gruppo, siano creditori dell'emittente o partecipino al consorzio di collocamento), ovvero quando l'obiettivo perseguito dall'intermediario è quello di liberarsi di titoli presenti in sovrabbondanza nel suo portafoglio o divenuti eccessivamente rischiosi o, ancora, quando il titolo viene venduto ad un prezzo superiore a quello di mercato o all'operazione vengono applicate commissioni, in violazione del disposto dell'art. 32 del regolamento Consob.

Nel caso di specie, non vi è prova che la Banca abbia avuto un diretto interesse nel collocamento delle obbligazioni, avendoli già in portafoglio o vantasse crediti nei confronti del paese emittente (v. ctu pag. 8).

Venedo ora al risarcimento del danno lo stesso consiste nell'esborso complessivo effettuato per l'acquisto dei titoli (€19.014,01), del relativo rendimento del denaro investito (2.718,52), dedotta la cedola incassata (€ 1.338,75) e il valore attuale dei titoli (€ 6.300,00 non avendo l'attrice aderito all'offerta di scambio) ed è quindi pari a € 14.093,77, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

La banca convenuta ha eccepito la *compensatio lucri cum damno* in relazione alle somme incassate dall'attore a titolo di cedole ed al valore residuo dei titoli rimasti in possesso dei clienti ed ha altresì eccepito, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il concorso dello stesso nella causazione del danno per effetto della mancata adesione alla offerta di concambio effettuata dalle autorità argentine.

Tale ultima eccezione è assorbente rispetto a quella con cui si chiede di tener conto, nella liquidazione del danno, dell'attuale valore delle obbligazioni (i titoli che l'attrice avrebbero acquisito se avesse accettato l'offerta di con cambio, avrebbero infatti sostituito quelli tuttora in suo possesso).

Alla eccezione della banca convenuta, l'attore ha repplicato che era stata la "Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini" (c.d. "Task Force Argentina"), di cui faceva parte anche la Banca, a suggerire agli investitori di non aderire alla offerta di concambio, ritenuta "*non soddisfacente*".

Non può quindi ascriversi a colpa della A il fatto che non abbiano

evitato parte del danno economico conseguente al *default* dello Stato sudamericano, come avrebbero potuto fare aderendo alla offerta di concambio.

Il pagamento delle spese, comprese quelle di ctu, segue la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così decide:

condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori, danni che liquida in € 14.093,77, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6.397,41, di cui € 1.842,00 per diritti, € 3.840,00 per onorari, € 710,25 per spese generali, € 188,00 pr anticipazioni e € 5,16 per spese, oltre al cna e all'iva , se dovuta e alle spese di ctu, liquidate come in atti.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.05.2008.

Il Presidente est.

Gianfranco Pellizzoni